

# **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO**

## **REGOLAMENTO UNICO**

### **per la Pratica Forense e l'esercizio del Patrocinio**

#### **Titolo I**

#### ***La Pratica Forense***

#### **Articolo 1**

Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell'apposito Registro Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine, ai fini del corretto e completo svolgimento della pratica forense, e per l'intero periodo di pratica (salvo quanto disposto da leggi speciali), deve:

- 1) Frequentare lo studio dell'Avvocato presso cui svolge la pratica per almeno 3 giorni alla settimana, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n.101/90. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art.18 del R.D.L. n.1578/33, convertito dalla L. n.35/34. Il periodo di pratica presso un Avvocato diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvi i casi in cui il Consiglio, per comprovate ragioni, non abbia preventivamente autorizzato il praticante a svolgere tutta o parte della pratica presso altro studio.
- 2) Partecipare, per ogni semestre, ad almeno 30 udienze civili, penali o amministrative, di cui almeno 10 civili e 10 penali, e con esclusione delle udienze di mero rinvio; tutte le udienze valide saranno annotate nel "Libretto" di cui al successivo articolo 2). La partecipazione a 10 delle 30 udienze previste può essere sostituita dalla frequenza della "Scuola di formazione professionale per l'accesso e l'aggiornamento alla professione forense del Molise", istituita ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.101/90; per gli iscritti alla "Scuola Forense" resta fermo l'obbligo della partecipazione a sole 20 presenze semestrali, di cui almeno 5 civili e 5 penali.

#### **Articolo 2**

Ai sensi dell'art.4 del R.D. n. 37/34, nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a 6 mesi, il praticante deve essere cancellato dal "Registro", rimanendo privo di ogni effetto il periodo già compiuto.

### Articolo 3

- 1) Il praticante avvocato deve annotare nell'apposito libretto, previsto dall'art.6 del D.P.R. n.101/90, le singole udienze cui ha assistito, sia civili, sia penali, sia amministrative, indicando, per ciascuna, la data dell'udienza, l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale l'udienza si è tenuta, il numero di ruolo del procedimento, il nome del Giudice e quello delle parti, nonché, sommariamente, l'attività processuale svolta in relazione all'udienza annotata. L'avvocato presso cui si svolge la pratica provvederà poi a certificare l'assistenza alle udienze a mezzo di apposita sottoscrizione del "libretto".
- 2) Le udienze alle quali il praticante ha assistito vanno annotate nel "libretto" in ordine cronologico, e non è possibile registrare più di una udienza al giorno, tenuto conto del fatto che il "libretto" ha anche la funzione di attestare la continuità e l'assiduità della pratica.
- 3) La presenza del praticante alle udienze civili deve essere certificata anche mediante attestazione nel verbale della causa cui ha partecipato.
- 4) I praticanti che svolgono la pratica forense presso un Avvocato che non tratti la materia penale possono usufruire anche di presenze in procedimenti penali trattati da un Avvocato diverso da quello presso il quale svolgono il tirocinio. In tal caso, però, dovranno farsi certificare da tale Avvocato la loro effettiva presenza all'udienza, a mezzo di sua sottoscrizione del "libretto" in corrispondenza della singola udienza di cui trattasi.

### Articolo 4

- 1) Al termine di ogni semestre di pratica, il praticante deve esibire al Consiglio dell'Ordine il "libretto", con l'annotazione dell'Avvocato presso cui svolge la pratica, attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute, e con le sottoscrizioni degli Avvocati che hanno attestato la presenza alle udienze penali di cui al precedente art.3), comma 4.
- 2) A corredo del "libretto", il praticante deve allegare le copie, anche non conformi, dei verbali di tutte le udienze cui ha assistito o partecipato, nei quali risulti la sua presenza, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente anche le indicazioni relative alla natura delle udienze, secondo l'apposito modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine.

- 3) Unitamente al “libretto”, il praticante deve altresì consegnare al Consiglio, sempre al termine di ogni semestre, una ampia ed esaustiva relazione su una causa civile o su un processo penale tra quelli indicati nel “libretto”, spiegando e descrivendo tutte le attività cui abbia partecipato o collaborato, nonché evidenziando le problematiche giuridiche, sostanziali e processuali, ritenute di maggior interesse affrontate nello studio del caso; la relazione deve contenere esposizioni personali atte a documentare lo studio, l’approfondimento e l’attività del praticante in relazione al caso trattato, ed in nessun caso potrà consistere nella mera ripetizione né nella rielaborazione di un atto processuale.
- 4) Inoltre, al termine del secondo anno di pratica, il praticante deve presentare al Consiglio, oltre a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, anche una relazione aggiuntiva su uno specifico argomento inerente il Codice Deontologico.
- 5) Dall’obbligo delle relazioni di cui ai commi 3) e 4) del presente articolo sono esentati i praticanti che frequentano la “Scuola di formazione professionale per l’accesso e l’aggiornamento alla professione forense del Molise”.

## **Titolo II**

### ***Abilitazione al Patrocinio***

#### Articolo 5

- 1) Il praticante Avvocato, dopo almeno un anno di iscrizione nel “Registro Speciale” di cui all’art.1, può essere ammesso, per un periodo non superiore a 6 anni, ad esercitare il Patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto nel quale è compreso l’Ordine che ha la tenuta del Registro, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della L. n.254/97, rientravano nella competenza pretorile.
- 2) Il praticante che intende avanzare istanza per l’abilitazione al patrocinio deve, dopo aver compiuto i primi due semestri di pratica forense, presentare al Consiglio, oltre a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 4), anche una relazione aggiuntiva su uno specifico argomento inerente il Codice Deontologico, con particolare riferimento ad uno dei casi affrontati durante il primo anno di pratica.

- 3) Dall'obbligo delle relazioni di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo sono esentati i praticanti che frequentano la "Scuola di formazione professionale per l'accesso e l'aggiornamento alla professione forense del Molise".

#### Articolo 6

- 1) Il praticante abilitato che intenda continuare il tirocinio nello studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica, deve indicare nel "libretto" anche le cause che abbia eventualmente patrocinato, adeguatamente annotandole in modo distinto da quelle dell'Avvocato, ma non è tenuto al rispetto delle altre condizioni previste dal comma successivo, che fanno invece carico solo ai praticanti abilitati che esercitino fuori dallo studio dell'Avvocato.
- 2) Il praticante abilitato che, invece, intenda svolgere il secondo anno di pratica fuori dallo studio di un Avvocato, deve, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.101/90:
- comunicare per iscritto il suo intendimento al Consiglio dell'Ordine;
  - tenere e compilare il "libretto" della pratica con le annotazioni di tutte le attività svolte come patrocinatore;
  - trattare, per ogni semestre, almeno 15 nuovi procedimenti l'anno, di cui almeno 5 civili e 5 penali.

### **Titolo III**

#### ***Doveri degli Avvocati***

#### Articolo 7

- 1) Ogni Avvocato che non abbia ancora maturato 8 anni di iscrizione all'Albo può accogliere presso il proprio studio, ai fini della pratica forense, un solo praticante.
- 2) Ogni Avvocato che abbia maturato un'anzianità di iscrizione superiore a 8 anni potrà invece accogliere fino ad un massimo di 2 praticanti.
- 3) Per gli studi legali associati vigono le medesime regole di cui ai commi precedenti, nel senso che ognuno degli Avvocati può accogliere nello studio associato 1 o 2 praticanti a seconda della sua anzianità di iscrizione.

#### Articolo 8

Ogni Avvocato, con la comunicazione di inizio pratica al Consiglio dell'Ordine, ha l'obbligo di precisare anche il numero di praticanti che, al momento della comunicazione medesima, svolgono pratica presso il suo studio; per gli studi associati, la comunicazione deve riguardare il numero complessivo dei praticanti.

#### Articolo 9

Qualora l'Avvocato accerti che un proprio praticante non rispetti scrupolosamente le previsioni di cui all'art.1, comma 2, del D.P.R. n.101/90, ha il dovere di interrompere ogni relativa certificazione di sua competenza e di darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; analoga comunicazione deve essere data al Consiglio in ogni caso in cui il proprio praticante non ottemperi scrupolosamente alle prescrizioni del presente Regolamento.

### **Titolo IV**

#### ***Poteri del Consiglio dell'Ordine***

#### Articolo 10

Il Consiglio dell'Ordine può, in ogni momento:

- 1) Chiedere l'esibizione del "libretto" al praticante, fermo restando l'obbligo di consegna semestrale del "libretto" e della relativa documentazione, di cui ai precedenti articoli 4) e 5);
- 2) Accertare, nei modi che riterrà più opportuni, la veridicità delle annotazioni e delle certificazioni contenute nel "libretto" e negli atti allegati, nonché verificare la rispondenza del contenuto delle "relazioni", previste dai precedenti articoli 4) e 5), ai dettami del presente Regolamento;
- 3) Invitare il praticante ad un colloquio per eventuali chiarimenti sulla pratica espletata, anche prescrivendo, se del caso, particolari adempimenti da effettuarsi a cura del praticante;
- 4) Promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente Regolamento, anche ai sensi dell'articolo 20, 3° comma, del vigente Codice Deontologico;

In caso di verifica negativa circa l'osservanza delle norme contenute nel presente "regolamento", il Consiglio adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni, tra i quali anche il diniego al rilascio dell'attestazione di compiuta pratica.

***Entrata in vigore ed ambito di efficacia***

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ed è immediatamente efficace per tutti i praticanti avvocati, a decorrere dall'inizio del semestre da affrontare per ciascun praticante, non essendo efficace per il semestre in corso, in relazione al quale resta momentaneamente vigente il regolamento previgente.